



CONVENZIONE

**Per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa
Avenir Brillant - Fase II. Creazione di opportunità socioeconomiche e
rafforzamento dei meccanismi di protezione dell'infanzia, per migranti
potenziali, in transito e di ritorno in Mali
CUP F41D24000140008 per l'importo complessivo di Euro € 1.666.666,67**

TRA

L'Ufficio Relazioni internazionali del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno (in seguito denominato Ufficio Relazioni internazionali), piazza del Viminale n.1 - 00184 Roma, nella persona del Capo dell'Ufficio Viceprefetto Carla Di Quattro

E

Plan Italia ETS, CF 97617610155, iscritto all'Elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a, della legge 11 agosto 2014, n. 125 s.m.i, con decreto n.3/2017 del 02/05/2017, e avente sede legale a Vimercate (MB), Via John Fitzgerald Kennedy, 19 interno C2 – 20871 è rappresentata da María Concepción López García,

d'ora innanzi, per brevità, le *Parti*

PREMESSO

che la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la *"Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"*, e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;

che l'articolo 26 della legge n. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce le organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, ai quali l'AICS può concedere contributi o affidare l'esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;

che la Direttiva generale del Ministro dell'Interno per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2023, prot. n. 15500/1-2023, in data 24.02.2023, registrata c/o la Corte dei Conti in data 09/03/2023 al n. 614 definisce le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi dall'azione del Ministero;

che il capitolo di spesa 2371/ Piano di Gestione 1 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno dal titolo: "Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei", è stato istituito dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94 introducendolo all'articolo 9 bis comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

che il Decreto in data 4 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 11 gennaio 2024 al numero 140, del Ministro dell'Interno, ha autorizzato i titolari dei Centri di Responsabilità ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'ordinaria attività di gestione che non comportino scelte programmatiche né determinazioni di priorità operative;

che la direttiva generale del Ministro dell'Interno per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2024, ha assegnato al Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, la quota parte dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2024 individuata nel Centro di Responsabilità Amministrativa "Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione";

che l'allegato 1, denominato sottosezione Performance, del Piano Integrato Attività e Organizzazione del Ministero dell'interno per il triennio 2024 – 2026, adottato con Decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2024, contiene la Direttiva per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2024;

che il Decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, in data 18 gennaio 2024, con il quale sono stati assegnati alle articolazioni dello stesso Dipartimento gli obiettivi gestionali per l'anno 2024, ha attribuito le risorse ai Direttori Centrali e agli Uffici di diretta collaborazione per l'esercizio dei poteri di gestione e di spesa per l'anno 2024,

che il capitolo di bilancio 2371/PG1 è incardinato nel Dipartimento per Libertà Civili e l'Immigrazione, e il predetto decreto del 18 gennaio 2024 ne ha attribuito la gestione al Direttore Centrale delle risorse finanziarie;

che in data 02.07.2024 il Vice Capo del Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha autorizzato la pubblicazione di un Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da realizzare in Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Tunisia per il valore di 40.000.000 (quaranta milioni) di euro a valere sul capitolo di bilancio 2371/PG 1 e che lo stesso è stato pubblicato sul sito www.interno.gov.it e sul portale www.pubblicitalegale.anticorruzione.it;

che in data 08.07.2024 è stato pubblicato sul sito dell'Amministrazione www.interno.gov.it e sul portale www.pubblicitalegale.anticorruzione.it l'Avviso pubblico RELINT 2024, CUP: F41D24000140008;

che in data 08.11.2024 è stata pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, sul sito www.interno.gov.it;

che la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l'ottenimento dei contributi pubblici, l'iniziativa **Avenir Brillant - Fase II. Creazione di opportunità socioeconomiche e rafforzamento dei meccanismi di protezione dell'infanzia, per migranti potenziali, in transito e di ritorno in Mali** (da qui in avanti "Iniziativa"), proposta dal *Beneficiario* **Plan Italia ETS**, è stata approvata dal Capo dell'Ufficio Relazioni internazionali con Delibera dell'11 novembre 2024;

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Il *Beneficiario* realizzerà l'Iniziativa **Avenir Brillant - Fase II. Creazione di opportunità socioeconomiche e rafforzamento dei meccanismi di protezione dell'infanzia, per migranti potenziali, in transito e di ritorno in Mali** in *Mali* attendendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nella Proposta Progettuale (Modello B e B1) e al Budget (Modello C).
2. Il *Beneficiario* sarà l'unico responsabile nei confronti dell'Ufficio Relazioni internazionali per la realizzazione dell'Iniziativa, sia dal punto di vista operativo, tecnico, finanziario-amministrativo-contabile che in riferimento a quanto concordato con i propri *partner*.

Art. 2 Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente da entrambe le Parti, entrerà in vigore solo all'esito delle verifiche di legge effettuate dall'Ufficio Relazioni internazionali e alla ricezione del nulla osta da parte del predetto Ufficio.
2. L'avvio dell'Iniziativa e dell'ammissibilità delle relative attività e spese è fissato dopo la firma della Convenzione e non oltre il 30° giorno successivo alla ricezione del nulla osta relativo alla verifica degli adempimenti di legge da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali;
3. La durata della Convenzione decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e per 36 mesi, come previsto nella documentazione di cui al successivo articolo 21, fino a formale approvazione del rendiconto finale e svincolo della garanzia fidejussoria da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 4, lettera c) dell'Avviso.
4. Il *Beneficiario* potrà richiedere un periodo di proroga non onerosa, di cui all'art.19 dell'Avviso, per un periodo massimo di 9 mesi, che andrà approvata dall'Ufficio Relazioni internazionali.

Art. 3 Costo e finanziamento dell'Iniziativa

1. Il *Beneficiario* realizzerà l'iniziativa **Avenir Brillant - Fase II. Creazione di opportunità socioeconomiche e rafforzamento dei meccanismi di protezione dell'infanzia, per migranti potenziali, in transito e di ritorno in Mali**, per un costo totale di **Euro € 1.666.666,67**.
2. Il *Beneficiario* contribuirà con un apporto monetario di **Euro € 166.666,67**, pari al 10% del costo totale.
3. Il *Ministero dell'Interno-DLCI* erogherà per l'iniziativa un contributo di **Euro € 1.500.000,00**, pari al 90% del costo totale.
4. Il *Beneficiario* sarà unico responsabile, nei confronti dell'Ufficio Relazioni internazionali, della totalità dei costi e dell'apporto di cui al precedente comma 2.
5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.i..
6. Eventuali guadagni dovuti al tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti vanno reinvestiti nell'Iniziativa secondo quanto previsto dall'art.4, lettera l) dell'Allegato 3.

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione delle rate sarà per anticipazione. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato 3 e dell'articolo 14 dell'Avviso.
2. Il Ministero dell'Interno DLCI erogherà al *Beneficiario*, per la realizzazione dell'iniziativa, un contributo di Euro 1.500.000,00 (UnMilioneCinquecentomila/00 euro), come segue:

Prima rata: €450.000,00 pari al 30% del contributo complessivo del Ministero dell'Interno DLCI dopo la firma della Convenzione ed entro 30 giorni dalla notifica del nulla osta di cui all'art. 14.3 dell'Avviso;

Seconda rata: €300.000,00 pari al 20% del contributo complessivo del Ministero dell'Interno DLCI **al raggiunto speso dell'80% del primo contributo erogato**, al netto dei costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali.

Terza rata: €€450.000,00 pari al 30% del contributo del Ministero dell'Interno DLCI **al raggiunto speso dell'80% del primo e secondo contributo erogato**, al netto dei costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali.

Saldo: pari al 20% del contributo del Ministero dell'Interno DLCI ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, e comunque non superiore ad €300.000,00.
3. I termini per l'erogazione delle rate sono previsti dall'articolo 9 dell'Allegato 3.
4. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13, sezione B, comma 10, dell'Allegato 3, al termine del procedimento l'Ufficio Relazioni Internazionali determina l'eventuale quota di costi inammissibili.

Art. 5 Garanzia fidejussoria

1. Il *Beneficiario* stipulerà idonea garanzia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera c) dell'Avviso.
2. La garanzia fidejussoria deve avere una durata di 12 mesi superiore alla durata massima convenzionale dell'Iniziativa e comunque deve essere tale da coprire il tempo necessario all'Ufficio Relazioni internazionali per l'approvazione del rapporto finale.
3. Oltre la scadenza massima, la garanzia non è da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a formale comunicazione di svincolo da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali. Qualora necessario, il *Beneficiario* si impegna a prorogare la garanzia fino ad approvazione del rapporto finale da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali. Eventuali premi della polizza oltre la scadenza massima saranno a carico del *Beneficiario*.
4. Il *Beneficiario* si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ufficio Relazioni internazionali, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla garanzia fidejussoria e/o all'Istituto/Ente emittente.

Art. 6

Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. I documenti di spesa dovranno essere redatti o tradotti in italiano, inglese o francese. Per considerarle ammissibili le spese dell'Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui all'Allegato 3, e rendicontate secondo le modalità ivi previste, utilizzando la piattaforma RELINT 2024.
2. In base all'articolo 4, comma 2 dell'Allegato 3, le spese rendicontabili sono al netto di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o di imposta equivalente vigente nel Paese d'implementazione dell'Iniziativa qualora il *Beneficiario* ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei casi in cui l'IVA (o l'imposta equivalente) non sia recuperabile, essa va invece inclusa nell'indicazione delle spese sostenute e nei rapporti. Nel caso in cui l'imposta non sia recuperabile, va allegata alla presente Convenzione la "*Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà*" (in formato libero e in PDF), conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 dell'Allegato 3. In assenza di tale dichiarazione, sarà sottinteso che l'IVA non rappresenta un costo ammissibile per l'Iniziativa. È, in ogni caso, escluso un qualsiasi maggiore onere finanziario a carico del Ministero dell'Interno DLCI.
3. Il *Beneficiario* si impegna a presentare i rapporti previsti dall'Avviso, nei modi e nei tempi di cui agli articoli 7 e 14 dell'Avviso medesimo.
4. L'Ufficio Relazioni internazionali monitora lo svolgimento dell'Iniziativa e verifica gli obiettivi e i risultati conseguiti nella realizzazione delle attività, misurandoli attraverso il raggiungimento degli Indicatori contenuti nella proposta progettuale (Modello B e B1), ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera g) del DM 113/2015 e secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 14 dell'Avviso.

Art. 7

Revisore esterno

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il *Beneficiario* dovrà individuare, nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 4, per le attività di revisione dell'Iniziativa, un Revisore Contabile, iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. e/o iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
2. Il *Beneficiario* dovrà inviare all'Ufficio Relazioni internazionali la "*Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità*" (modello Allegato 9 dell'Avviso) debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.
3. Il *Beneficiario* si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ufficio Relazioni internazionali, tramite Piattaforma gestionale RELINT, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla dichiarazione di cui al precedente comma.
4. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dal Vademecum (Allegato 4), certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dal *Beneficiario*. Se richiesto dall'Ufficio Relazioni internazionali, il *Beneficiario* invierà copia dell'accordo con il Revisore esterno scelto per l'Iniziativa.
5. Ai fini della certificazione contabile, il Revisore esterno utilizzerà il Modello 5 "*Modello di Certificazione del Revisore esterno*", allegato alla presente Convenzione, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4 alla presente Convenzione.
6. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo articolo 8 e della certificazione del Revisore esterno, l'Ufficio Relazioni internazionali richiederà la verifica su un campione rappresentativo della documentazione di spesa/contabile/amministrativa del *Beneficiario* certificata dal Revisore esterno.

Art. 8

Attività, reportistica e altri obblighi del *Beneficiario*

1. Il *Beneficiario* si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell'Iniziativa e di presentare all'Ufficio Relazioni internazionali lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il modello di “*Rapporto narrativo (Modello H)*” e suoi Allegati (*Modello H1*), nei modi e tempi stabiliti dalla presente Convenzione, da caricare sulla piattaforma RELINT 2024.
2. Il beneficiario dovrà trasmettere all' Ufficio Relazioni internazionali, tramite piattaforma RELINT 2024, il primo e secondo rapporto narrativo (Modello H), rispettivamente entro 14 mesi (relativo ai primi dodici mesi di attività) e 26 mesi (relativo alla seconda annualità) dall'inizio del progetto. Il rapporto narrativo finale sull'intero progetto dovrà essere trasmesso entro 3 (tre) mesi dalla data di conclusione del progetto.
3. I contenuti dei Rapporti Intermedi 1 e 2 devono considerare la loro competenza temporale, senza ripetere nella proposta progettuale i contenuti narrativi della Proposta Iniziale o del precedente Rapporto Intermedio, rimanendo all'interno di ciò che è stato concretamente realizzato nel periodo interessato dal Rapporto per raggiungere i risultati e obiettivi dell'Iniziativa, rendendoli misurabili attraverso esplicitazione chiara degli indicatori quantitativi, qualitativi, del numero dei beneficiari, dello speso per risultato. Il tutto tramite Fonti di Verifica oggettive, attendibili e credibili. I contenuti del Rapporto Finale dovranno invece riguardare l'intera Iniziativa.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di fornire all' Ufficio Relazioni internazionali una relazione di monitoraggio *mid-term* sui primi 18 (diciotto) mesi di attività progettuali, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento, realizzata da un valutatore esterno del Paese target (Allegato 6). Le spese rientreranno nei costi diretti.
5. I beneficiari hanno altresì l'obbligo di fornire all' Ufficio Relazioni internazionali una valutazione finale di impatto *ex post* (Allegato 7), da effettuare ad un anno dal pagamento del saldo. Le spese rientreranno nei costi indiretti.
6. L'Ufficio Relazioni internazionali, entro tre anni dal pagamento del saldo, potrà valutare la sostenibilità delle azioni finanziate e l'impatto delle attività svolte con un controllo *ex-post* in loco. Eventuale valutazione negativa verrà tenuta in considerazione nel caso di partecipazione a futuri Avvisi.

Art. 9

Personale

1. Ai sensi dell'art. 16ter del D.lgs.165 del 2001, il *Beneficiario* si impegna a non attribuire incarichi a dipendenti ed ex dipendenti del Ministero dell'Interno che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato funzioni di responsabilità tecniche e gestionali in merito a Iniziative OSC co-finanziate dal Ministero stesso.
2. Per il personale locale impiegato nell'Iniziativa, il *Beneficiario* si impegna ad osservare la normativa in vigore in *Mali* in merito alla contrattazione, gestione, operato e comportamento delle Risorse Umane attive nell'Iniziativa.
3. Il *Beneficiario* è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'Iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente.

Art. 10

Modifiche dell'Iniziativa e della Convenzione

1. Ogni eventuale successiva modifica dell'Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto degli articoli 17, 18 e 19 dell'Avviso in materia di modifiche, sospensioni, varianti e proroghe.
2. Saranno ammesse unicamente le modifiche all'Iniziativa trasmesse tramite la piattaforma RELINT 2024 e approvate da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali. Non saranno comunque ammissibili richieste di modifica agli Obiettivi generale, specifico e ai Risultati dell'Iniziativa, se non per cause di forza maggiore.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica all'Iniziativa e/o alla Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per il Ministero dell'Interno DLCI e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico del *Beneficiario*.
4. Sono ammissibili, in qualunque momento, modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti per l'iniziativa, revisore legale, etc.) che ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente, tramite Piattaforma gestionale RELINT2024, all'altra.
5. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali della Convenzione (ex art. 1325 c.c.).

Art. 11

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il *Beneficiario* si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. A tal fine, rende noto che il conto corrente bancario/postale in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, è dedicato anche non in via esclusiva ai contributi pubblici e all'Iniziativa Avenir Brillant - Fase II. Creazione di opportunità socioeconomiche e rafforzamento dei meccanismi di protezione dell'infanzia, per migranti potenziali, in transito e di ritorno in Mali, ed è il seguente:

C/C n. 100000171935

presso Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT45S0306909606100000171935

Soggetti delegati ad operare sul conto: Maria Concepción López García, C.F. LPZMCN63E47Z131S, Direttore Nazionale e Legale Rappresentante; Federica Danesin, C.F. DNSFRC71A41L407D, Head of Marketing and Fundraising E allega la dichiarazione di tracciabilità (allegato 2Sub).

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'Ufficio Relazioni internazionali dichiarerà la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti nei Paesi d'implementazione non possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e

gestione del *Beneficiario*, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, come specificato nell'Allegato 3, Art. 11, lettera h.

4. Altri eventuali conti correnti bancari/postali accessi o utilizzati in Italia e/o in Mali, anche se non in via esclusiva per l'Iniziativa, dovranno essere intestati al *Beneficiario* o ad uno dei suoi Partner e comunicati preventivamente all'Ufficio Relazioni internazionali.

Art. 12

Monitoraggio e controllo dell'Ufficio Relazioni internazionali

1. L'Ufficio Relazioni internazionali si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative all'Iniziativa, di verifica dei risultati in corso di raggiungimento o raggiunti, e di controllo della documentazione amministrativo-contabile, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede del *Beneficiario* in Italia.

2. L'Ufficio Relazioni internazionali comunica al *Beneficiario*, per iscritto ed entro 15 giorni dalla data d'inizio, l'oggetto e il programma di lavoro della missione in loco o della visita di controllo in Italia, in modo che il *Beneficiario* assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione. È fatta salva la facoltà dell'Ufficio Relazioni internazionali di richiedere in loco di esaminare attività, progetti, documenti, lavori, di incontrare beneficiari, diversi e/o aggiuntivi rispetto al programma di massima elaborato in Italia.

3. L'Ufficio Relazioni internazionali elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione di monitoraggio, verifica e controllo. Tali missioni sono svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il *Beneficiario* ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'Iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine il *Beneficiario* dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell'iniziativa è conservata presso la sede di *Vimercate (MB), Via John Fitzgerald Kennedy 19 interno C2 2087, Italia*.

5. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura l'Ufficio Relazioni internazionali ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede del *Beneficiario* e nel Paese in cui si è realizzata l'Iniziativa.

Art. 13

Forza maggiore e sospensione

1. Si rinvia al rispetto dell'articolo 18 dell'Avviso per tutte le ipotesi e le relative conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore. In particolare, nel caso in cui si verificano eventi che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di proposta progettuale, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per il personale dell'Iniziativa, per il/i Partner e/o per i beneficiari, il *Beneficiario* notificherà tempestivamente all'Ufficio Relazioni internazionali, utilizzando la piattaforma RELINT 2024, la fattispecie di evento e attende il provvedimento di sospensione emesso dall'Ufficio Relazioni internazionali.

2. Durante il periodo di sospensione, anche parziale, dell'Iniziativa, non possono essere effettuate spese a carico dell'Iniziativa medesima o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia o in loco.

Art. 14

Rapporti dell'Ufficio Relazioni internazionali - *Beneficiario*

1. L'Ufficio Relazioni internazionali non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita al *Beneficiario*, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'Iniziativa di cui alla presente Convenzione.

2. I referenti per l'Iniziativa cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:

- a. Ufficio Relazioni internazionali: Referente per l'Iniziativa: Chiara Impagliazzo, recapito telefonico: 0646527443, indirizzo di posta elettronica certificata: relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it;
- b. Esecutore: Referente per l'iniziativa: Martina Pochiero, recapito telefonico: 0396848701, indirizzo di posta elettronica certificata: planitaliaonlus@pec.it.

Art. 15

Visibilità

1. Il *Beneficiario* si impegna a garantire un'adeguata visibilità all'iniziativa e al Ministero dell'Interno, in Italia e presso le Autorità locali, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all'Iniziativa assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento del Ministero dell'Interno anche mediante l'utilizzo del logo del Ministero.

2. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il *Beneficiario* si impegna ad applicare le previsioni di cui all'Allegato 8 "Regole di Pubblicità e Visibilità del finanziamento".

Art. 16

Riduzione del cofinanziamento

1. Se, senza giustificato motivo e fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'articolo 17 e dalla normativa vigente, l'Iniziativa **è attuata in modo gravemente insufficiente**, l'Ufficio Relazioni internazionali **può ridurre** l'importo del cofinanziamento previsto dalla presente Convenzione coerentemente con l'effettiva attuazione dell'Iniziativa, **sulla base delle attività previste dalla Proposta progettuale (Modello B) e non svolte**, verificate attraverso monitoraggio documentale e visite in loco effettuate dai **funzionari dell'Ufficio Relazioni internazionali nel contesto della realizzazione dell'Iniziativa**.

2. Prima di procedere alla **riduzione dell'importo della Convenzione**, l'Ufficio Relazioni internazionali notifica formalmente al *Beneficiario* la sua intenzione di ridurre il proprio finanziamento, indicando l'importo e le ragioni della riduzione, e lo invita a presentare osservazioni **entro 30 giorni dal ricevimento della notifica**. Qualora il *Beneficiario* non presenti osservazioni, **ovvero presenti osservazioni non valide**, l'Ufficio Relazioni internazionali potrà **procedere alla riduzione del cofinanziamento**, notificandolo al *Beneficiario*.

Art. 17 Risoluzione della Convenzione

1. Alla presente Convenzione si applicano tutte le ipotesi di risoluzione previste all'articolo 20 dell'Avviso, nonché nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C..
2. L'Ufficio Relazioni internazionali comunicherà al *Beneficiario* per iscritto, mediante posta elettronica certificata, la grave irregolarità e/o l'inadempienza contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la Convenzione si intenderà risolta. Se l'inadempimento o l'irregolarità dipendono da causa imputabile al *Beneficiario*, l'Ufficio Relazioni internazionali provvederà alla revoca del contributo.
3. L'Ufficio Relazioni internazionali, sulla base della valutazione delle attività e delle spese riconosciute ammissibili, potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.
4. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, l'Ufficio Relazioni internazionali potrà procedere all'escussione della garanzia per gli importi dovuti.
5. Salvo quanto previsto nell'Allegato 3, Art. 11, lettera h, in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 3, comma 9 bis della Legge del 13 agosto 2010 n. 136.
6. La risoluzione di diritto opererà mediante comunicazione da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. La risoluzione di diritto della Convenzione lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
7. In caso di risoluzione per causa non imputabile al *Beneficiario*, l'Ufficio Relazioni internazionali è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dallo stesso, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato dall'Ufficio Relazioni internazionali.

Art. 18 Risoluzione delle controversie

- 1 Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ovvero qualora non si ravvisino le condizioni per esperire un tentativo di conciliazione, le Parti possono ricorrere all'Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.

Art. 19 Tutela della Privacy

1. I dati personali e altri dati forniti dal *Beneficiario* all'Ufficio Relazioni internazionali, saranno trattati esclusivamente ai fini della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dell'Avviso.

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art.21

Parti integranti e allegati della Convenzione

1 Le Premesse, unitamente ai seguenti documenti approvati dall'Ufficio Relazioni internazionali prima della stipula della presente Convenzione e agli altri modelli di allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Modello A Domanda di partecipazione e ASUB Lettera di Intenti al Partenariato

Modello B Proposta Progettuale e Modello B1 Tabella Indicatori

Modello C Budget

Modello D Cronogramma

Garanzia fidejussoria

Allegato 2 Dichiarazione di tracciabilità

2. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati:

Allegato 3 Manuale di Rendicontazione delle Spese

Allegato 4 Vademecum Revisore Esterno

Allegato 5 Modello Certificazione del Revisore Esterno e Appendice

Allegato 6 ToR Valutazione intermedia

Allegato 7 ToR Valutazione ex post

Allegato 8 Regole di Pubblicità e Visibilità del Finanziamento

Allegato 9 Dichiarazione di insussistenza di cause d'incompatibilità del Revisore esterno

Modello E Domanda di Pagamento del I Anticipo

Modello F Domanda di Pagamento del II-III Anticipo

Modello G Domanda di Pagamento del Saldo

Modello H Rapporto Narrativo (Word)

Modello H1 Rapporto Narrativo (Excel)

Modello I Rapporto Contabile

Modello L Richiesta di Variante del Budget e Proroga

Modello L1 Richiesta Variante e Proroga

Modello M Budget e Consuntivo Finale

Art.22 Domiciliazione

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite Piattaforma RELINT 2024 oppure tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi PEC:

- a. Ufficio Relazioni internazionali: relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it
- b. Beneficiario: planitaliaonlus@pec.it

Per l'Ufficio Relazioni internazionali

Per il *Beneficiario*

Il Capo dell'Ufficio Relazioni internazionali
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
del Ministero dell'Interno

Il Legale Rappresentante

Carla Di Quattro
(data e firma digitale)

María Concepción López García
(data e firma digitale)



Carla Di Quattro
13.12.2024 13:51:34
GMT+02:00



LOPEZ GARCIA
MARIA
CONCEPCION
12.12.2024
17:09:45
GMT+01:00